



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Paola BRIGUORI

Consigliere relatore

Antonio PALAZZO

Consigliere

Marco FRATINI

Consigliere

Flavia D'ORO

Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al **n. 60840** del registro di segreteria, proposto da:

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli

avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale

PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c.

	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (codice	
	fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al presente	
	atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare	
	Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax	
	06/59056512)	
	- appellante -	
	contro	
	xx, nato a xx e residente in xx – c.f. xx, elettivamente domiciliato in Lecce alla	
	Via San Giovanni Maria Vianney n. 4 presso e nello studio del suo procuratore	
	Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V – pec:	
	danilo@pec.studiolorenzo.eu – fax 0832.091740), dal quale è rappresentato e	
	difeso, il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e le	
	notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:	
	danilo@pec.studiolorenzo.eu	
	- appellato –	
	e nei confronti del	
	Ministero della Difesa , rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall'Avvocatura	
	Generale dello Stato e, in primo grado, dalla Direzione Generale della	
	Previdenza Militare e della Leva;	
	-controinteressato-	
	avverso	
	la sentenza n. 329/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per	
	la regione Puglia in composizione monocratica, depositata il 29 aprile 2022;	
	VISTO l'atto d'appello;	
		2

UDITI all'udienza del 6 maggio 2026 con l'assistenza della dr.ssa Lucia Pellegrino – data per letta, con il consenso della parte presente, la relazione del Consigliere Paola Briguori - per l'appellante INPS, l'Avv. Lidia Carcavallo e per il Ministero della Difesa controinteressato, la dr.ssa Maria Luisa Guttuso; mentre per l'appellato xx nessuno è presente.

FATTO

1. Con il ricorso in data 31 maggio 2021 l'ex Sottufficiale dell'Esercito sig. xx, in congedo dapprima nella categoria dell'ausiliaria dal 31.12.1994 e successivamente nella riserva dall'1.1.2001, adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla:

- rideterminazione del proprio trattamento pensionistico in applicazione del beneficio previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, in combinato disposto con la legge n. 539/1950 (ora previsto dall'art.1801 del codice dell'ordinamento militare, "COM", approvato con D. Lgs. n. 66/2010);
- con relativa corresponsione delle somme arretrate dovute *ex lege*, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- e con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.

A tal fine documentava di avere richiesto, in data 18.3.2001, la concessione del citato beneficio alla propria Amministrazione, la quale rispondeva con nota prot. n. DA/6/117 del 15.6.2001 la Direzione di Amministrazione del Comando Regione Militare Sud, precisando che *"i benefici in oggetto possono essere richiesti solo dal personale in costanza di servizio; vanno corrisposti dalla data di presentazione della domanda; la prescrizione quinquennale decorre*

dalla data della domanda”.

Il medesimo sig. xx reiterava poi l’istanza il 31/07/2017 sia all’I.N.P.S. di Lecce che all’Amministrazione della difesa, senza ottenere riscontri.

In punto di diritto, sosteneva che:

(i) gli artt. 117 e 120 R.D. 3458/28, attribuivano ora per allora il beneficio della maggiorazione stipendiale pensionabile nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate che hanno ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A) allegata al D.P.R. 915/78 (nel suo caso, gli era stata concessa, con Decreto n. 703 del 10.04.2008 del Ministero della difesa, il trattamento pensionistico privilegiato per patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio per la 6^a Categoria di cui alla Tabella A);

(ii) detto beneficio avrebbe dovuto essere applicato in via officiosa;

(iii) il riconoscimento, come da sentenza del Consiglio di Stato n. 1881/2011, dalla data della domanda per la concessione della causa di servizio.

2. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l’INPS eccepiva:

- il difetto di giurisdizione di questa Corte, il difetto di legittimazione passiva dell’INPS (in considerazione del fatto che controparte è stata collocata a riposo a decorrere dal 31.12.1994);

- l’infondatezza della domanda atteso che il beneficio richiesto e previsto dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/20010 era di natura stipendiale, perciò di competenza esclusiva dell’Amministrazione datrice di lavoro;

- l’intervenuta prescrizione del diritto vantato o, in via subordinata, per l’interruzione avvenuta con la proposizione del ricorso, il riconoscimento delle differenze sui ratei di pensione, eventualmente spettanti e non riscossi.

3. Si costituiva anche il Ministero della difesa eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice amministrativo e nel merito ribadiva la tesi difensiva espressa dall'INPS.

4. Con la sentenza n. 329/2022, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto del sig. xx:

- al ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione del beneficio previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, in combinato disposto con la legge n. 539/1950 (ora previsto dall'art.1801 del COM), nei sensi in motivazione;

- a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, fatti salvi gli effetti dell'eccepita prescrizione per i ratei anteriori al 31.7.2012;

- con compensazione delle spese.

4.1. In particolare, il primo giudice aveva, in via pregiudiziale, dichiarato sussistente la legittimazione passiva anche dell'INPS ai fini del presente giudizio, attesa la competenza dell'INPS a provvedere su quanto reclamato dall'odierno ricorrente sulla base dell'eventuale ricalcolo dei dati da parte dell'Amministrazione datoriale, inerente alle retribuzioni del ricorrente.

Aveva precisato, infatti, che a decorrere dall'1° gennaio 2010 l'ente previdenziale – già INPDAP e poi confluito nell'INPS ai sensi del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 – provvedeva direttamente alla determinazione e all'erogazione del trattamento pensionistico, come previsto dall'art. 2, commi

1 e 3, della legge n. 335/1995 e dalla circolare INPDAP n. 19 del 18 settembre 2009, relativa all'Esercito italiano.

Prima di tale data, e con la sola eccezione del personale transitato in posizione di ausiliaria, l'ente previdenziale rivestiva principalmente la funzione di *ordinatore secondario di spesa* e, quindi, quale obbligato passivo unitamente all'Amministrazione di appartenenza, ai provvedimenti adottati da quest'ultima.

4.2. La Sezione, poi, dichiarava sussistente la giurisdizione della Corte dei conti sul riconoscimento del beneficio in questione, affermando che lo stesso, pur attenendo alla progressione stipendiale, presentava indubbi riflessi sul trattamento pensionistico.

Precisava che la spettanza o meno del beneficio previsto dall'art.1801 del COM poteva essere scrutinata ai soli fini della determinazione della base pensionabile e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza involgere profili incidenti sul rapporto di servizio, devoluti al giudice amministrativo, cui è devoluta la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro del personale militare.

Nel caso di specie – osservava il primo giudice - il riconoscimento dell'invocata maggiorazione stipendiale era stato richiesto in data successiva alla cessazione dal servizio, ai soli fini della rideterminazione del trattamento pensionistico, in quanto potenzialmente idoneo ad ampliarne la base di calcolo: la domanda era soggetta, quindi, alla cognizione di questa Corte.

Infine, quanto al merito, il primo giudice aveva ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Invero, il beneficio previsto da ultimo dall'art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010, consistente in un incremento stipendiale spettante una tantum in favore dei dipendenti delle Forze Armate che, *“in costanza di rapporto di*

impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915...”, richiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in relazione ad infermità ascrivibili a una delle categorie indicate nella citata tabella A, in costanza di rapporto di lavoro.

Era, poi, irrilevante che il relativo procedimento si concludesse dopo la cessazione dal servizio, in tal caso retroagendo gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio *“alla data considerata nella domanda dell’interessato... vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo” (Cons. St., IV, 1881/2011).*

Concludeva, pertanto, affermando che era incontroverso che la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia in questione fosse avvenuta prima della cessazione dal servizio, considerando che con il Decreto n 600/1994 al militare era stato liquidato l’Equo Indennizzo di 6^a ctg. per le stesse patologie oggetto del trattamento pensionistico privilegiato.

Da tale decreto (citato nel decreto n. 703/2008) era, perciò, dato arguire che la relativa domanda fosse stata avanzata prima del 31.12.1994 e perciò prima del congedo intervenuto il 31.12.1994.

Le patologie di cui a tale istanza, presentata in costanza di impiego, erano state ritenute ascrivibili alla 6^a categoria di pensione di cui alla tabella A: ciò integrava il perfezionamento del requisito del riconoscimento della dipendenza

da causa di servizio, previsto (ora) dall' art. 1801, il quale, esigendo che detto accertamento avvenga *“in costanza di rapporto di impiego”* nei sensi sopra riferiti, richiede altresì che abbia per oggetto una *“infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A..”*.

Pertanto, il primo giudice aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione del beneficio previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, in combinato disposto con la legge n. 539/1950 (ora previsto dall'art.1801 del codice dell'ordinamento militare, “COM”, approvato con D. Lgs. n. 66/2010), nella misura del 2,50% dello stipendio, con relativa corresponsione delle somme arretrate dovute ex lege, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, vale a dire dalla data del congedo (31/12/1994).

Peraltro, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'INPS, nei limiti del periodo quinquennale con la conseguenza del riconoscimento a conseguire gli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, limitatamente al periodo successivo al 31.7.2012 (considerato che la pensione di che trattasi era stata concessa con il decreto n.100 del 30.1.2007 a decorrere dal 31/12/1994 e che la domanda era stata inoltrata il 18/03/2001 e reiterata con diffida il 31/07/2017 con la conseguenza che gli effetti della eccezione di prescrizione riguardavano i ratei di pensione maturate anteriormente al 31/07/2012).

Sugli arretrati maturati a partire da quella data era, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

5. Con appello in data 6 giugno 2023 l'INPS impugnava la sentenza n.329/22 della Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I. Violazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928, della legge n. 539/1950 (ora art. 1801 del d. lgs. n. 66/2010, contenente il codice dell'ordinamento militare Difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato, violazione dell'art. 2697 c.c. - Perplessità della motivazione

L'INPS deduceva che la sentenza impugnata non pareva aver fatto corretto governo della normativa applicabile alla fattispecie, né sembrava essersi conformata all'orientamento costante delle Sezioni d'appello della Corte dei conti in materia.

Risultava dagli atti che l'appellato, collocato in ausiliaria dal 31 dicembre 1994 e successivamente posto in pensione dal 31 dicembre 1998, soltanto in data 18 marzo 2001 avesse richiesto all'Amministrazione militare la concessione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e dalla legge n. 539/1950.

Secondo l'appellante, non poteva riconoscersi il beneficio, poiché si poneva in contrasto con il principio generale di corrispondenza tra retribuzione effettivamente percepita e trattamento pensionistico, principio in base al quale la pensione non poteva essere calcolata — in assenza di espressa previsione normativa — sulla base di voci retributive non godute né assoggettate a contribuzione.

L'INPS richiamava, sul punto, la sentenza n. 124/2018 della Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia, che aveva sostenuto tale linea interpretativa.

L'Istituto previdenziale osservava inoltre che il Giudice di prime cure, pur richiamando l'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 — disposizione non applicabile *ratione temporis*, ma sostanzialmente identica agli artt. 117 e 120 del r.d. 3458/1928 — aveva ritenuto integrato il requisito della costanza del rapporto di impiego sulla base di una mera presunzione.

Il primo Giudice, infatti, "*arguiva*" che la domanda amministrativa fosse stata presentata prima del congedo in ragione del decreto di equo indennizzo del 31 marzo 1994.

Tale conclusione, secondo l'appellante, risultava erranea.

Poiché la presentazione della domanda in costanza di servizio costituiva un elemento costitutivo del diritto, essa avrebbe dovuto essere provata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., e non desunta per presunzioni. Tale prova non risultava agli atti.

Al contrario, era la stessa parte ricorrente ad aver dichiarato che la richiesta dei benefici fosse stata presentata soltanto il 18 marzo 2001, quando il militare si trovava già da anni fuori dal servizio.

L'INPS evidenziava inoltre che non potesse invocarsi alcuna identità procedimentale tra la domanda di equo indennizzo e la richiesta dei benefici di cui alla legge n. 539/1950, come reiteratamente affermato dalle Sezioni d'appello della Corte dei conti (Sez. Sicilia n. 26/2017; Sez. III app. n. 208/2019; Sez. I app. n. 174/2023).

Alla luce di tali considerazioni, l'appellante sosteneva che la sentenza impugnata dovesse essere riformata con rigetto della domanda. In via subordinata e per mero tuziorismo, l'INPS deduceva che il Giudice di prime cure sembrava essere incorso anche in ulteriori profili di errore.

II. Riconoscimento della prescrizione – erroneo computo del decorso della stessa

L'Istituto si soffermava sul decorso della prescrizione e contestava quanto deciso dal primo giudice *in parte qua*.

In particolare, la sentenza dichiarava il diritto al pagamento dei ratei differenziali a decorrere dal quinquennio antecedente la diffida, spedita dal pensionato in data 31 luglio 2017 (cfr. sentenza pag. 11).

Tuttavia, secondo l'appellante, lo stesso Giudice monocratico dava atto della prova della ricezione della diffida da parte dell'ente «*in data 22/8/2017*» (pag. 11 sentenza) e, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto ai ratei differenziali fino all'agosto 2012 e non al luglio (come aveva fatto, tenendo conto della data di spedizione della diffida, che tuttavia era interruttiva del termine, dovendo l'atto giungere a conoscenza del debitore, affinché si verificasse l'effetto interruttivo).

Pertanto, l'Inps, in via di mero subordine, nel denegato caso di reiezione del primo motivo di gravame, chiedeva altresì la riforma della sentenza nei sensi suddetti, riservandosi di più compiutamente argomentare e controdedurre.

In definitiva, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale concludeva chiedendo che le Sezioni centrali giurisdizionali d'appello volessero accogliere il gravame e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta dal pensionato in primo grado.

In via subordinata, chiedeva comunque la riforma della sentenza nella parte relativa alla prescrizione, con riconoscimento dei ratei differenziali solo a decorrere dall'agosto 2012, tenuto conto della data di ricezione della diffida interruttiva.

6. Il Ministero della Difesa si costituiva con memoria in data 28 gennaio 2026.

Tale dicastero, pur avendo dato esecuzione alla decisione gravata, rappresentava come la sentenza di accoglimento dovesse ritenersi affetta da violazione ed erronea interpretazione della normativa applicabile.

In via preliminare, rammentava il principio secondo cui la legittimità dei provvedimenti amministrativi doveva essere valutata con riguardo al quadro normativo vigente al momento della loro adozione, con la conseguenza che risultava priva di incidenza, nella fattispecie, la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004 — intervenuta sulla normativa in esame successivamente ai fatti di causa — non potendo le declaratorie di illegittimità costituzionale spiegare effetti retroattivi su rapporti ormai definiti.

Il Ministero della Difesa ribadiva che i benefici previsti dall'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare — consistenti nell'attribuzione, una sola volta, di un incremento stipendiale non rivalutabile — spettavano unicamente al personale che avesse ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in costanza di rapporto d'impiego, previa presentazione di apposita istanza amministrativa.

Tale requisito, espressamente richiesto dalla normativa allora vigente e costantemente ribadito dalla giurisprudenza richiamata, non risultava integrato nel caso di specie, essendo stata l'istanza presentata dal ricorrente in epoca successiva al congedo.

Il predetto Ministero concludeva, dunque, chiedendo che l'appello fosse respinto e, comunque, di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio e di confermare la prescrizione dei ratei pensionistici maturati nel quinquennio

anteriore al 22/08/2017, data di ricezione della diffida interruttiva dei termini prescrizionali, prodotta dal pensionato.

7. Il sig. xx si costituiva con memoria in data 15.4.2026 in cui contestava integralmente le deduzioni formulate dall'INPS, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e articolando la propria difesa in tre distinte eccezioni, due di carattere preliminare e una di merito.

I. Eccezione di passaggio in giudicato del capo concernente la legittimazione passiva dell'INPS.

In via preliminare, l'appellato eccepiva che la sentenza n. 329/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti –per la Regione Puglia era ormai passata in giudicato nella parte in cui aveva affermato la legittimazione passiva dell'INPS.

Sul punto egli rilevava che l'Istituto previdenziale appellante non formulava alcuna specifica censura avverso tale statuizione, come emergeva dalla lettura dell'atto di appello e dalle conclusioni ivi rassegnate. Trattandosi di un capo autonomo della decisione, dotato di propria individualità, la sua mancata impugnazione determinava la formazione del giudicato interno, con conseguente definitività della statuizione.

II. Eccezione di passaggio in giudicato del capo relativo alla potestas iudicandi della Corte dei conti

Sempre in via preliminare, l'appellato deduceva l'intervenuto passaggio in giudicato anche del capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la giurisdizione e la *potestas iudicandi* della Corte dei conti in ordine al riconoscimento dei benefici stipendiali e ai riflessi pensionistici oggetto di causa.

Anche con riferimento a tale statuizione, l'INPS non aveva articolato alcun motivo di gravame, omettendo di contestare la cognizione del giudice contabile.

Pertanto, secondo la difesa dell'appellato, anche tale capo doveva ritenersi definitivamente cristallizzato, con conseguente preclusione di ogni ulteriore discussione sul punto in sede di appello.

III. Eccezione di infondatezza del motivo di appello dell'INPS in ordine ai benefici ex artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928

Nel merito, l'appellato sig. xx contrastava il principale motivo di appello con cui l'INPS deduceva la violazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, della L. n. 539/1950 e dell'art. 2967 c.c., assumendo la mancanza di prova dei presupposti per l'attribuzione dei benefici.

L'appellato confutava l'assunto secondo cui i benefici stipendiali non avrebbero potuto riflettersi sul trattamento pensionistico in mancanza di una loro previa corresponsione in servizio, richiamando l'orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile secondo cui rilevavano le situazioni giuridiche e di fatto maturate durante il rapporto di lavoro, anche se il relativo riconoscimento interveniva in epoca successiva.

Ed ancora il sig. xx evidenziava che nella specie risultava provata, come precisato dal primo giudice, la presentazione, in costanza di servizio, dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, come attestavano:

- il Verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Messina del 19.12.1990, che dava atto della domanda presentata il 24.11.1989;
- il decreto di concessione dell'equo indennizzo del 31.03.1994, che

	presupponeva necessariamente la previa presentazione della relativa istanza amministrativa, e quindi anteriore al collocamento in congedo avvenuto il 31.12.1994.	
	Secondo il medesimo appellato, l'INPS confondeva la domanda di riconoscimento della causa di servizio con quella di attribuzione dei benefici stipendiali, laddove soltanto la prima doveva essere presentata prima del congedo, mentre la seconda poteva intervenire anche successivamente, ferma restando l'applicazione del regime prescrizione dei ratei.	
	8. All'udienza 8.10.2025 il Collegio pronunciava ordinanza con la quale, accertata l'assenza della notifica del DFU al resistente per vizio nella procedura di notificazione in quanto non andata a buon fine, disponeva il rinvio dell'udienza al 6 maggio 2026 con l'onere per l'INPS di notificare l'estratto del verbale al xx personalmente.	
	All'udienza del 6 maggio 2026 l'avv. Carcavallo, in rappresentanza dell'INPS ribadiva le argomentazioni svolte nel gravame.	
	La dott.ssa Guttuso, in rappresentanza del Ministero della Difesa, si riporta alla memoria di costituzione e dichiarava di aderire all'appello dell'INPS.	
	L'appellato sig. xx non era presente.	
	La causa veniva quindi trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e va respinto.	
	1. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione del quadro normativo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile e amministrativa in tema.	
	1.1. In via preliminare, deve rilevarsi che non formano oggetto di specifica impugnazione i capi della sentenza di primo grado concernenti, da un lato, la	
		15

legittimazione passiva dell'INPS e, dall'altro, la giurisdizione e la *potestas iudicandi* della Corte dei conti in ordine al riconoscimento del beneficio ai soli fini pensionistici.

Tali statuizioni, non investite da motivi di gravame, risultano pertanto coperte da giudicato interno, con conseguente definitiva preclusione di ogni ulteriore esame sul punto.

Il *thema decidendum* risulta, dunque, circoscritto alla verifica della fondatezza del motivo di appello con cui l'Istituto contesta la spettanza del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 (oggi art. 1801 d.lgs. n. 66/2010) e i conseguenti riflessi sul trattamento pensionistico dell'interessato.

1.2. Nel merito, l'appello non può essere accolto.

La disciplina dettata dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, come successivamente trasfusa nell'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare, subordina la concessione del beneficio alla ricorrenza di un presupposto sostanziale, costituito dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità ascrivibile alla Tabella A, maturato in costanza di rapporto di impiego.

Tale requisito risulta pienamente integrato nel caso di specie.

Come evidenziato dal primo giudice, dalla documentazione in atti emerge, infatti, che al sig. xx è stato concesso l'equo indennizzo con decreto del 31 marzo 1994, in epoca antecedente al collocamento in congedo (31 dicembre 1994), e che successivamente il medesimo ha ottenuto il trattamento pensionistico privilegiato per le medesime patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Pertanto, infondata risulta la censura relativa alla pretesa mancanza di prova

della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio in costanza di servizio, poiché risulta documentalmente attestata in epoca anteriore al pensionamento, come desumibile, in modo non illogico né congetturale, dal verbale della Commissione medica e dal decreto di concessione dell'equo indennizzo.

Per inciso, appare appena opportuno rilevare l'inconferenza del richiamo alla diversità tra i due istituti e le relative procedure – segnatamente, quello del riconoscimento della causa di servizio e quello della concessione dell'equo indennizzo – invocato a sostegno della tesi dell'irrilevanza di quest'ultimo ai fini della dimostrazione della sussistenza del riconoscimento della dipendenza da causa di esercizio.

Infatti, proprio nell'ambito della procedura amministrativa di cui trattasi, tale distinzione non assume rilievo nei termini prospettati, ma rileva, al contrario, in senso opposto, giacché la concessione dell'equo indennizzo costituisce prova dell'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima patologia, in relazione alla quale l'appellante ha percepito sia detto indennizzo in costanza di servizio sia la pensione privilegiata.

Ne deriva che il fatto costitutivo del diritto – rappresentato dall'insorgenza dell'infermità e dalla sua riconducibilità al servizio – si è perfezionato durante la vigenza del rapporto, risultando irrilevante che la definizione del procedimento amministrativo e la richiesta di applicazione del beneficio ai fini pensionistici siano intervenute in epoca successiva.

1.3. Inoltre, non è condivisibile l'assunto dell'INPS secondo cui il beneficio non potrebbe incidere sulla base pensionabile in assenza di una sua previa corresponsione in servizio.

Il giudizio pensionistico non implica l'attribuzione retroattiva di un emolumento stipendiale in senso proprio, ma è finalizzato esclusivamente alla corretta determinazione della base di calcolo del trattamento di quiescenza, mediante l'inclusione di quegli elementi che risultano giuridicamente dovuti in ragione di situazioni sostanziali maturate durante il rapporto di lavoro.

Il primo giudice ha correttamente limitato la valutazione del beneficio ai soli fini pensionistici, senza incidere sul rapporto di impiego né invadere la sfera di competenza dell'Amministrazione datrice di lavoro e tale impostazione risulta conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui la Corte dei conti è legittimata a scrutinare la spettanza del beneficio nella sola dimensione previdenziale, in quanto incidente sulla misura della pensione.

2. In altri termini, ciò che rileva, ai fini della spettanza del beneficio, allora previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 (oggi art. 1801 del D.lgs. 66/2010), non è il momento della domanda amministrativa, ma la maturazione del relativo fatto costitutivo durante la vigenza del rapporto.

Il primo giudice ha, pertanto, correttamente affermato che l'istanza presentata dal pensionato il 18 marzo 2001, sebbene successiva al congedo, riguarda un beneficio già sostanzialmente perfezionato nei suoi elementi essenziali quando l'interessato era ancora in servizio, e che la sua valutazione ai soli fini pensionistici non interferisce con la disciplina, di competenza dell'Amministrazione, propria del rapporto d'impiego ormai cessato.

3. Tali considerazioni trovano oggi ulteriore e decisiva conferma nei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010,

limitatamente all'inciso «*in costanza di rapporto di impiego*».

La Consulta ha ritenuto irragionevole subordinare il beneficio stipendiale per infermità dipendente da causa di servizio alla circostanza che il riconoscimento della dipendenza intervenga durante il rapporto di impiego, atteso che tale elemento può dipendere dai tempi del procedimento amministrativo e non dalla condotta o dalla posizione sostanziale dell'interessato.

Tale principio rafforza la correttezza della decisione di primo grado, nella parte in cui ha valorizzato la maturazione, in costanza di servizio, dei presupposti sostanziali del beneficio, reputando irrilevante che la relativa definizione amministrativa sia intervenuta in un momento successivo.

Peraltro, l'interpretazione prospettata dall'INPS, che assume decisivo il dato formale della presentazione dell'istanza ex art. 1801 C.O.M. in epoca successiva al congedo, non risulta pertanto conforme ai criteri esegetici indicati dalla Consulta e deve essere disattesa.

Da ultimo, privo di pregio è il rilievo dell'INPS secondo cui il richiamo alla sentenza della Consulta del 2024 sarebbe inconferente perché riferita ad una norma del codice militare e non a quella invocata dall'appellante.

Vero è che la norma scrutinata dal Giudice delle leggi è la medesima disposizione invocata dal pensionato, in quanto il suo contenuto è stato trasfuso nel codice militare.

La Consulta ha affermato un principio – quello della non necessità che si abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in costanza di servizio, potendo anche essere il relativo provvedimento essere emesso in quiescenza se la domanda risulta essere stata fatta in servizio – che può trovare applicazione anche alla fattispecie in esame, ma solo per avvalorare la tesi fatta

propria dal primo giudice secondo cui i due piani, quello retributivo e quello pensionistico, non devono necessariamente coincidere di tal che il giudice delle pensioni può decidere sul ricalcolo del trattamento pensionistico applicando i benefici richiesti a prescindere se sul piano retributivo il pensionato abbia fruito dei benefici.

Vero è che se è ammesso il riconoscimento da causa di servizio sopravvenuto al pensionamento la Consulta ha ritenuto indirettamente che si possa fruire del beneficio *de quo* senza che si abbia fruito in servizio di pari beneficio.

Sarà onere dell'interessato far valere il suo diritto sul piano retributivo innanzi al giudice del rapporto di lavoro nel caso voglia richiedere arretrati stipendiali.

5. Quanto argomentato permette di ribadire l'infondatezza della doglianza dell'appellante secondo cui il beneficio non potrebbe essere riconosciuto ai fini pensionistici in assenza di una previa erogazione in servizio.

Il giudizio pensionistico non comporta infatti l'attribuzione *ex novo* di incrementi stipendiali, ma la verifica della corretta determinazione della base pensionabile, includendovi quegli elementi retributivi che, sebbene non percepiti, risultano giuridicamente dovuti in ragione del perfezionamento del relativo presupposto in costanza di servizio.

Il primo giudice ha, dunque, correttamente limitato il riconoscimento del beneficio ai soli fini pensionistici, senza invadere la sfera propria del datore di lavoro e senza incidere retroattivamente sul rapporto di impiego.

6. Infine, le censure dell'INPS in punto di prescrizione non inducono a diversa conclusione.

Il giudice di prime cure ha individuato correttamente il *dies a quo* del termine quinquennale e ha riconosciuto effetti interruttivi alla diffida del 31 luglio

	2017 nei limiti documentati in atti.	
	Le osservazioni dell'appellante — incentrate su un diverso computo di pochi	
	giorni — non inficiano la linearità della motivazione, in quanto corretta appare	
	la decisione del primo giudice che ha tenuto conto della data di invio della	
	raccomandata da parte del pensionato e non quella della ricezione da parte	
	dell'Amministrazione.	
	7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la	
	sentenza impugnata abbia fatto corretto governo sia dei principi normativi sia	
	degli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia, e che abbia	
	fondatamente riconosciuto il diritto dell'interessato alla riliquidazione del	
	trattamento pensionistico includendo il beneficio stipendiale maturato in	
	costanza di servizio.	
	Pertanto, l'appello proposto dall'INPS deve essere respinto.	
	Attesa la natura eminentemente interpretativa della questione trattata,	
	sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando,	
	RESPINGE	
	l'appello n. 60840 RG proposto dall'INPS e, per l'effetto, conferma la sentenza	
	n. 329/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione	
	Puglia in composizione monocratica, depositata il 29 aprile 2022.	
	Spese compensate.	
		21

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Paola Briguori	Dr. Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 24/06/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto	
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto	
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
		IL PRESIDENTE
		Tammaro Maiello
		f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 24/06/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le	
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 24/06/2026	
	Il Dirigente	

f.to digitalmente